

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 17/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 80868, con la quale il Sig. Cusimano Bartolo, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 18/10/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45838 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e, tra gli altri, al Sig. Cusimano Bartolo che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 44498 del 14/05/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana dalla quale si evince che il sopra citato dipendente risulta contingentato fino al 23/06/2021, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 51106 del 20/05/2021 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 24/06/2021;

VISTO il D.A. n. 3624/II del 16/03/1989 – registrato alla Corte dei conti il 09/05/1989, reg. n. 7, fgl. n. 177 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 16/03/1989 il Sig. Cusimano Bartolo è stato nominato in prova alla qualifica di Operatore Archivista nel ruolo amministrativo di cui alla tab. “A” annessa alla l.r. 41/85, assumendo effettivo servizio il 01/04/1989;

VISTO il D.D.G. n. 00918 del 27/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze al n. 177 il 05/02/2004 - con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’Ordinamento Professionale del personale con qualifiche non dirigenziali recepito con D.P.Reg. n. 10/2001, a decorrere dal 01/12/2001 il Sig. Cusimano Bartolo è stato collocato nella categoria “C”, posizione economica “6”;

VISTO lo stato matricolare regionale;

VISTA l’istanza del 10/12/2019 - assunta al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in pari data al n. 141708 – con la quale, in riscontro alla nota del Servizio 3/F.P. prot. n. 132931 del 20/11/2019, il Sig. Cusimano Bartolo, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000, ha trasmesso la certificazione della Commissione Sanitaria Provinciale di Palermo prot. n. 40/77 del 14/07/1977;

RITENUTO pertanto di dovere riconoscere, ai sensi dell’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000, in favore del Sig. Cusimano Bartolo, un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso la Pubblica Amministrazione fino al limite massimo di cinque anni;

ACCERTATO che il Sig. Cusimano Bartolo, alla data del 23/06/2021, può vantare un’anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX giorni XX e un’anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/04/1989 al 23/06/2021	32	2	23
Contribuzione figurativa art. 80, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388	5	0	0
Totale	37	2	23

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell’anzianità contributiva e dell’anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l’articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 24/06/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cusimano Bartolo, nato a XXXXXX il XXXXXX, Istruttore cat. "C", e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3

Qualora il Sig. Cusimano Bartolo negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 15 GIU. 2021



F.to Il Dirigente Generale
C. Madonia

Visto: si pubblici
F.to Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio